

CONVENZIONE ARTEA-CAA 2023-2025

ACCORDO INTEGRATIVO PER L'ANNUALITÀ 2023

tra

Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, in seguito denominato “Agenzia”, C.F. 05096020481, con sede legale in Firenze -Via Ruggero Bardazzi 19-21- rappresentata dal Dott. \_\_\_\_\_, ivi domiciliato per la sua carica, non in proprio ma nella qualità di Direttore,

e

Centro Autorizzato di Assistenza Agricola \_\_\_\_\_ s.r.l. che per brevità sarà di seguito denominato “C.A.A.” con sede legale in \_\_\_\_\_, C.F.- P.IVA \_\_\_\_\_ autorizzato dalla Regione \_\_\_\_\_ con decreto \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, rappresentato da \_\_\_\_\_, domiciliato per la sua carica presso la sede legale della società, in qualità di \_\_\_\_\_,

CONSIDERATO CHE

- a) ARTEA e i CAA hanno stipulato una convenzione per la gestione del fascicolo aziendale nell’ambito dell’Anagrafe delle aziende agricole valida per le annualità 2023, 2024 e 2025, di seguito denominata “Convenzione”, che si intende qui integralmente richiamata, fatte salve espresse modifiche;
- b) la Circolare AGEA n. 68494 del 19/09/2023 introduce il sistema AMS quale evoluzione del precedente Sistema di controlli tramite monitoraggio introdotto con il Reg. (UE) 2018/746;
- c) il sistema AMS (Area Monitoring System) prevede la classificazione delle superfici con un sistema che individua le anomalie risolvibili tramite l’intervento dell’Organismo Pagatore;
- d) l’art. 2 della “Convenzione” al comma 3 prevede che tra i compiti del CAA rientri la risoluzione delle anomalie di domande e dichiarazioni risultanti dai controlli effettuati e prevede altresì che il CAA sia l’interfaccia verso l’azienda mandataria;
- e) l’art. 3 comma 4 della “Convenzione” prevede la possibilità di affidare al CAA ulteriori attività in relazione a funzioni proprie e che tale affidamento è oggetto di un atto integrativo con il quale saranno stabilite le ulteriori risorse da destinare;
- f) ARTEA ha stabilito di delegare ai CAA un subprocedimento di natura istruttoria rivolto alla definizione delle ambiguità rilevate dal sistema AMS tramite il presente atto integrativo della Convenzione;
- g) con delibera n. 1371 del 27/11/2023 Regione Toscana ha riconosciuto a ARTEA un importo pari a Euro 188.208,00 da destinare ai CAA per l’integrazione 2023 per compensare le ulteriori funzioni di delega derivanti dall’applicazione del sistema AMS;

tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue

**Articolo 1**  
(Delega di funzioni per implementazione attività istruttoria ulteriore  
relativa alle ambiguità rilevate dal sistema AMS)

1. In relazione alle ulteriori risorse riconosciute ad ARTEA da Regione Toscana con delibera di Giunta n. 1371 del 27/11/2023, ARTEA delega al CAA le seguenti attività nel rispetto della Circolare AGEA n. 68494 del 19/09/2023:

- l’istruttoria delle prove fisiche apportate dall’azienda o suo delegato per la risoluzione o la rinuncia degli appezzamenti culturali caratterizzati da ambiguità AMS nel riconoscimento dell’attività agricola

- la comunicazione all’azienda dei predetti esiti istruttori con le modalità di cui alle Linee guida tecniche di cui al comma 2.

Al CAA è delegata in altri termini un subprocedimento di natura istruttoria rivolto alla definizione delle anomalie risultanti nel fascicolo aziendale dal sistema AMS, che identificano parcelle potenzialmente ammissibili a determinate condizioni.

2. L’attività istruttoria delegata al CAA con il presente atto deve svolgersi secondo le Linee Guida tecniche fornite dal Settore Aiuti diretti e Sistema Informativo di ARTEA.

3. L’attività deve essere svolta dal momento della sottoscrizione della presente integrazione e deve concludersi entro la scadenza del termine di pagamento ovvero entro il 30 giugno 2024.

**Articolo 2**  
(Corrispettivi attività delegate)

1. L’attività di cui al precedente articolo viene remunerata in misura corrispondente al numero di fascicoli e ettari trattati dal CAA, nei termini di cui all’art. 1, con la seguente distribuzione delle risorse:

88.208 euro destinati a compensare i fascicoli trattati;

100.000 euro destinati a compensare gli ettari trattati

2. Saranno presi in considerazione, ai fini della determinazione degli importi, tutti i fascicoli e gli ettari oggetto di anomalia da definire per la campagna 2023.

3. Le anomalie AMS devono essere definite da parte del CAA entro il termine del 30.6.2024 con le seguenti modalità:

- “risolte”, se le risultanze istruttorie a sistema e la successiva attività istruttoria svolta dal Caa consentono di eliminare l’anomalia e risolverla positivamente;

- “rinunciate”, se le risultanze istruttorie a sistema e la successiva attività istruttoria svolta dal Caa non consentono di eliminare l’anomalia;

Tutti i fascicoli devono essere trattati entro la scadenza, definendone le anomalie presenti o positivamente o negativamente. Sarà remunerata solo l’attività istruttoria svolta sui fascicoli trattati.

4. In relazione al complesso dei fascicoli con anomalia viene riconosciuto al CAA un corrispettivo in proporzione ai fascicoli e agli ettari trattati suddividendo l’importo a budget con la seguente proporzione:

33% per il trattamento dei fascicoli

67% per il trattamento degli ettari

Non è ammessa risoluzione parziale del fascicolo trattato, dovendo comunque essere definita nel fascicolo l'anomalia AMS o in termini positivi o in termini negativi.

### Articolo 3 (Tempi e modalità di erogazioni corrispettivi)

1. Le parti stabiliscono che i corrispettivi di cui al precedente articolo 2 verranno erogati con le seguenti tempistiche:

- entro il 31/01/2024, e comunque previa sottoscrizione della convenzione 2023-2025 e della presente integrazione, che costituiscono presupposto imprescindibile per l'erogazione di qualunque importo, verrà erogato a titolo di anticipo un importo pari a complessivi Euro 90.000,00 distribuito proporzionalmente a fascicoli e ettari trattati da ciascun CAA per le attività previste dalla presente integrazione a fronte dei dati forniti dal Sistema Informativo ARTEA;
- entro il 31/07/2024 verranno erogati i corrispettivi a titolo di saldo in base ai dati definitivi forniti dal Sistema Informativo e comunque entro 30 gg decorrenti dal termine di cui all'art. 1 comma 3.

2. In nessun caso l'importo distribuito per le attività disciplinate dalla presente integrazione può superare l'importo stanziato pari a Euro 188.208,00.

### Articolo 4 (Imposte)

1. La presente integrazione è soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo).
2. Le parti concordano che il pagamento dell'imposta di bollo di cui al comma 1 sia a carico del CAA.
3. Il presente atto sarà registrato in caso di uso, ai sensi degli artt.5 e 6 del d.p.r. 26 aprile 1986, n.131 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), a cura e spese della parte richiedente la registrazione.

Letto, approvato e sottoscritto

ARTEA

Centro Autorizzato Assistenza Agricola

Imposta di bollo assolta con contrassegno nr

1) \_\_\_\_\_